



**VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI
DEL «CENTRO ANTIMOBGING PADOVA»
ASSOCIAZIONE PER L'ORIENTAMENTO DELLA VITTIMA DI MOBBING O ALTRO DISAGIO
NELL'AMBIENTE DI LAVORO
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE**

Il giorno 6 luglio 2020, alle ore 16:26, presso la sede operativa di Padova dell'Associazione, in Via Pindemonte n. 4/c, si è riunita in seconda convocazione, dopo aver constatato che la prima è andata deserta, l'Assemblea degli Associati dell'Associazione *Centro Antimobbing Padova Associazione per l'orientamento della vittima di Mobbing o altro disagio nell'ambiente di lavoro Associazione di Promozione Sociale*.

Come da Statuto, assume la presidenza dell'Assemblea la Presidente dell'Associazione, Barbara Bagante, mentre la funzione di verbalizzante viene svolta dal Segretario, Baro Riccardo.

Preliminarmente il Presidente verifica la regolare convocazione dell'Assemblea, avvenuta con invio di messaggi email presso la casella di posta elettronica di ciascun associato.

Successivamente il Presidente, preso atto che sono presenti 5 degli 8 soci iscritti, vale a dire Bagante, Baro, Benvenuti, Codazzi e Santinello, mentre risultano assenti giustificati Barizza, Gallana e Petrucci; preso altresì atto che Barizza ha conferito delega a Baro Riccardo che si allega in copia, dichiara regolarmente costituita l'Assemblea e pertanto dichiara aperta la seduta diretta a discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Approvazione del bilancio d'esercizio 2019.

Il Presidente dichiara che il risultato dell'esercizio 2019 si è chiuso con un saldo attivo di € 1.479,14 e illustra il relativo rendiconto.

L'Assemblea, dopo approfondita discussione, delibera con voto palese e all'unanimità l'approvazione del rendiconto.

Il rendiconto verrà inserito nel Libro contabile dell'Associazione a cura del Tesoriere Santinello.

2) Determinazione della quota associativa 2020

La Presidente illustra l'opportunità per l'Associazione di investire in materiale per la nuova sede operativa e pertanto propone di determinare la quota annuale in € 30,00, salvo ulteriore possibilità per gli associati di contribuire con ulteriori liberalità.



E.mail: cam.padova@libero.it

L'Assemblea delibera di approvare all'unanimità dei presenti la proposta e la quota verrà pagata da ciascun socio al Tesoriere Santinello. Quest'ultimo indica di procedere con bonifico bancario sulle coordinate di conto dell'Associazione, ovvero: IT 26K030 6912 1241 0000 0004964, intestato a Centro Antimobbing Padova, indicando come causale "Tesseramento 2020".

Con l'occasione la Presidente rileva che sul sito dell'associazione compare ancora il vecchio Iban che verrà conseguentemente aggiornato.

3) Modifiche statutarie per conformare lo Statuto associativo al D.Lgs. 117/2017 - "Codice del Terzo settore".

Il Presidente dell'Associazione dà lettura delle modifiche statutarie, spiegando che esse si rendono necessarie per conformare lo Statuto già modificato in data 17.06.2019 a quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017 "Codice del Terzo settore", e ciò in particolare alla luce delle osservazioni fatte sulla precedente versione dall'Ufficio regionale preposto al Registro delle associazioni regionali. Dopo ampia discussione l'assemblea all'unanimità dei presenti delibera di approvare tutte le modifiche statutarie illustrate dal Presidente.

Il nuovo testo dello Statuto, integrato con le modifiche approvate dall'Assemblea viene allegato al presente verbale.

L'Assemblea, inoltre, delibera di conferire mandato al Presidente dell'Associazione di apportare le eventuali modifiche o integrazioni, che fossero richieste per iscritto dalle amministrazioni pubbliche competenti in applicazione del Codice del terzo settore.

4) Rapporto con il Sindacato Labor.

Il Presidente illustra l'evoluzione dei rapporti tra Associazione e Sindacato Labor, i quali hanno siglato un accordo di comodato a uso gratuito per la concessione di uno spazio all'Associazione presso la sede in Padova, Via Pindemonte n. 4/c, per l'apertura di uno sportello di ascolto e l'organizzazione di eventi pubblici.

5) Elezione della sede in Padova, Via Pindemonte n. 4/c a nuova sede operativa dell'Associazione.

In forza di quanto rappresentato al punto precedente, il Presidente propone di eleggere lo spazio in Padova, Via Pindemonte n. 4/c, quale nuova sede operativa dell'Associazione.

L'Assemblea delibera di approvare all'unanimità dei presenti, oltre a deleghe, la proposta.

6) Varie ed eventuali.

I presenti si confrontano su idee e proposte per avviare le prossime attività di ascolto, formative e di sostegno presso la nuova sede operativa.

Null'altro essendovi da discutere e/o deliberare, l'Assemblea termina alle ore 17:48, previa lettura ed approvazione del presente Verbale.

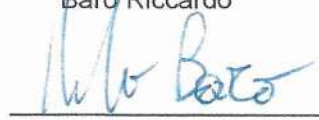
IL PRESIDENTE

Bagante Barbara



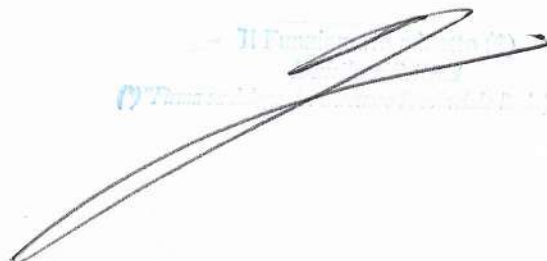
IL VERBALIZZANTE

Baro Riccardo



Registrazione al n° 6252
cont. 8
LIQUIDATO

01/09/2020



STATUTO

«CENTRO ANTIMOBING PADOVA APS»

ASSOCIAZIONE PER L'ORIENTAMENTO DELLA VITTIMA DI MOBBING
O ALTRO DISAGIO NELL'AMBIENTE DI LAVORO

Prima versione dello Statuto approvata in data 28.04.2008,
successivamente modificata con Delibera dell'Assemblea in data 17 giugno 2019
e successivamente ancora modificata con Delibera dell'Assemblea in data 06 lu-
glio 2020, al fine di introdurre le modifiche di adeguamento imposte dal D.Lgs
n. 117/2017 [Codice del Terzo Settore]

ART. 1

(Denominazione e sede)

È costituita, nel rispetto del Codice Civile e delle disposizioni del D.Lgs.
117/2017 "Codice del Terzo Settore", l'Associazione di Promozione Sociale
denominata «CENTRO ANTI MOBBING PADOVA APS» ASSOCIA-
ZIONE PER L'ORIENTAMENTO DELLA VITTIMA DI MOBBING O
ALTRO DISAGIO NELL'AMBIENTE DI LAVORO ASSOCIAZIONE DI
PROMOZIONE SOCIALE.

Lo Statuto vincola alla sua osservanza tutti gli associati.

ART. 2

(Finalità)

L'Associazione è apartitica e aconfessionale, non ha scopo di lucro e perse-
gue le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di interesse generale.

L'Associazione nasce con la finalità di svolgere attività di prevenzione e
contrasto ai fenomeni del mobbing, delle discriminazioni, delle molestie

morali e sessuali e dei disagi simili che possono verificarsi nello svolgimento dell'attività lavorativa, nonché di fornire orientamento e sostegno alle vittime secondo un approccio interdisciplinare che si fondi sulla sinergia tra professionalità ed esperienze lavorative differenti, e che promuova l'integrazione e lo scambio dei saperi.

Per il raggiungimento dei propri scopi l'associazione attiverà iniziative in Italia e all'estero quali:

1. Sensibilizzazione e promozione

- a) diffondendo la cultura del rispetto della persona nel luogo di lavoro;
- b) informando con pubblicazioni sulle differenti tipologie di situazioni discriminatorie, sugli aspetti normativi e contrattuali, sulle buone prassi attivate in contesti lavorativi;
- c) organizzando, promuovendo, partecipando, pubblicizzando e coordinando, anche insieme ad altre Associazioni o Società o Enti di qualsiasi natura giuridica, manifestazioni pubbliche, convegni, seminari, congressi, giornate di studio ed approfondimento, corsi di apprendimento e formazione, divulgazione di materiale, tavole rotonde sui temi sopra indicati e sulle questioni agli stessi attinenti a vario titolo, od anche solo genericamente connessi agli scopi promossi dall'Associazione;
- d) sostenendo e promuovendo il ruolo e le funzioni del Consigliere di Fiducia e degli altri organismi individuati dalle normative, dalle indicazioni europee e dalle buone prassi, quali elementi utili per il superamento delle situazioni di disagio nell'organizzazione del lavoro ;



- e) Producendo e commercializzando materiali artistici, culturali, editoriali e sociali in via ausiliaria e sussidiaria e nel rispetto delle finalità associative.

2. Studio e monitoraggio

- a) favorendo la ricerca e la documentazione, collaborando con altri soggetti che trattano temi analoghi;
- b) creando un osservatorio in collaborazione con tutti i soggetti pubblici e privati disponibili;

3. Consulenza, assistenza e orientamento

- a) a enti pubblici e privati, in qualunque forma prestate;
- b) istituendo, in proprio, o in collaborazione o per conto di altri enti o soggetti pubblici e privati, sportelli di sostegno/ascolto per le vittime di mobbing, disagio lavorativo, discriminazioni, molestie sessuali e morali ovvero per tutte le tematiche riconducibili a qualsiasi titolo alle finalità perseguite dall'Associazione;
- c) collaborando con associazioni, enti ed istituzioni, imprese ed organismi pubblici e privati, per la definizione di interventi di natura tecnica e/o contrattuale, procedure, analisi e monitoraggi;
- d) accedendo ad ogni forma di avviso, bando, finanziamenti che permetta all'Associazione di partecipare anche assieme ad altri partner a progetti che permettano di perseguire gli scopi enunciati;
- e) partecipando attivamente come soggetto promotore o in veste di partner a progetti finanziati provinciali, regionali, nazionali e comunitari, attinenti alle proprie competenze, fornendo anche assistenza tecnica a tutti i soggetti, istituzionali e non, che ne richiedessero il contributo.

3. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra i soci, anche in forma indiretta.

ART. 3

(Attività di interesse generale)

1. L'Associazione persegue in via principale le seguenti attività di interesse generale:

- a) servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (*Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*) [ex art. 5, let. a), C.T.S.];
- b) attività culturali di interesse sociale con finalità educativa [ex art. 5, let. d), C.T.S.];
- c) promozione di condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile [ex art. 5, let. o), C.T.S.];
- d) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53 [ex art. 5, let. w), C.T.S.].

ART. 4

(Natura volontaria dell'Organizzazione)

1. L'attività è svolta come azione volontaria e può prevedere l'erogazione gratuita di denaro, beni o servizi o la produzione e scambio di beni e servizi.

ART. 5

i soci,

(Attività strumentali)

1. L'Associazione potrà svolgere anche attività diverse da quelle di interesse generale, purché esse siano secondarie e strumentali ad esse. Il loro esercizio è subordinato e condizionato all'emanazione dei decreti ministeriali previsti dall'art. 6 D. Lgs. 117/2017.

ART. 6

(Sede sociale)

(Legge-

persone

[ex art.

lle nor-

ai lavo-

ettare i

l lavoro

ici, non-

di aiuto

27 della

ogazione

eni e ser-

L'Associazione ha sede in Albignasego (PD), Via Don Milani 39/18.

L'eventuale trasferimento della sede non comporta modifica al presente Statuto, ma l'obbligo di sua comunicazione agli Uffici competenti.

Con delibera assembleare potranno essere istituite una o più sedi secondarie, la cui istituzione sarà comunicata al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

ART. 7

(Durata, disciplina, Reti)

L'Associazione avrà durata illimitata.

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dell'Atto costitutivo. In caso di contrasto tra i due, prevale lo Statuto.

L'Associazione può associarsi a Reti associative che svolgono attività di interesse generale e di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione e supporto degli Enti del Terzo Settore, anche allo scopo di accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali.

ART. 8

(Modalità)

L'Associazione intende svolgere le predette attività in favore dei propri associati, di loro familiari o terzi, avvalendosi in modo prevalente

dell'attività volontaria dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. Tali attività potranno essere esercitate in queste forme o modalità.

ART. 9

(Utilizzo del patrimonio)

1. Il patrimonio dell'Associazione potrà essere costituito da quote associative, attività di raccolta fondi, donazioni, lasciti, rendite patrimoniali, contributi pubblici o privati.
2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per l'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e specificatamente delle attività di interesse sociale sopra indicate.
3. Non è prevista ed è vietata la distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
4. A norma di Legge, si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:
 - a. la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
 - b. la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli

gli en-		previsti, per le medesime qualifiche, dai CCNL di categoria o di ri-	
moda-		ferimento;	
		c. l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ra-	
		gioni economiche, siano superiori al loro valore normale;	
		d. le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favo-	
ociati-		revoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fon-	
i, con-		datori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a	
		coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne fac-	
entrate		ciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore	
l'esclu-		dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro	
ociale e		affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi diret-	
		tamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente	
utili ed		in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni	
tori, as-		non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale asso-	
ti degli		ciativamente perseguita;	
sciogli-		e. la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli interme-	
		dari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di	
retta di		prestiti di ogni specie, superiori ai limiti imposti per Legge.	
		ART. 10	
e rivesta		(Soci)	
i all'atti-		Sono ammessi all'Associazione tutte le donne e gli uomini che ne condivi-	
petenze		dano gli scopi e accettano il presente Statuto e l'eventuale Regolamento in-	
nei me-		terno.	
		Sono ammessi alla categoria dei soci temporanei.	
retribu-		Sono ammesse limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e di-	
o a quelli		stribuzione di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associa-	

ti né la partecipazione sociale è condizionata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

4. La quota associativa è intrasmissibile.

ART. 11

(Modalità di ammissione del socio)

1. L'ammissione del socio è deliberata dall'Organo di Amministrazione (OdA) dell'Associazione su domanda dell'interessato e annotata nel libro degli associati.

2. Condizione di ammissibilità della domanda è l'indicazione da parte dell'aspirante socio di un indirizzo di casella postale elettronica, la quale vale come elezione di domicilio per tutte le comunicazioni associative, comprese le convocazioni all'Assemblea dei soci.

3. Se decide di rigettare la domanda, l'OdA motiva la sua decisione e la comunica all'interessato entro 60 giorni dalla ricezione della domanda.

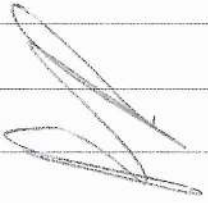
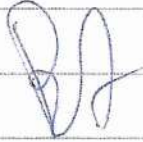
4. L'aspirante socio può entro 60 giorni dalla predetta comunicazione di rigetto chiedere che sulla istanza si pronunci l'Assemblea dei soci alla prima convocazione.

5. Nel caso in cui il numero degli associati diventi inferiore a quanto stabilito dal D.Lgs. 117/2017, deve essere integrato entro un anno trascorso il quale l'Associazione sarà cancellata dal RUNTS e formulerà richiesta di iscrizione in un'altra sezione del Registro medesimo.

ART. 12

(Doveri dell'associato)

1. Ciascun associato è tenuto a versare la quota associativa annuale e a rispettare il presente Statuto, oltre che il Regolamento interno, ove previsto.

quo-	2.	La mancata corresponsione tempestiva della quota associativa annuale è causa di esclusione del socio.	
	3.	È onere dell'associato comunicare tempestivamente all'OdA eventuali variazioni del proprio indirizzo di posta elettronica al fine di ricevere le comunicazioni inerenti l'attività associativa, comprese le convocazioni dell'Assemblea dei soci.	
zione			
libro		ART. 13	
		(Recesso ed esclusione dell'associato)	
parte	1.	La qualità di associato viene meno in caso di recesso, esclusione o morte del medesimo.	
quale			
ative,	2.	Il recesso deve essere comunicato in forma scritta all'OdA dell'Associazione che ne prenderà nota nel Libro degli associati.	
la co-	3.	L'esclusione dell'associato è decisa dall'OdA dell'Associazione nei casi di mancato pagamento tempestivo della quota associativa annuale, ovvero nei casi in cui l'associato tenga comportamenti contrari alla disposizioni del presente Statuto e, ove previsto, del Regolamento interno. La decisione, in ogni caso, deve essere presa solo dopo aver posto l'associato nelle condizioni di presentare le proprie giustificazioni.	
di ri-			
prima			
abilito			
quale	4.	I soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.	
trizio-			
		ART. 14	
		(Diritti dell'associato)	
e a ri-		Ciascun associato ha diritto di voto in Assemblea se iscritto da almeno tre	
visto.			

2. I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.

3. I soci hanno diritto di essere informati sulle attività dell'Associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata.

4. Ciascun socio ha diritto di visionare presso la sede sociale l'Atto costitutivo, lo Statuto, il libro dei soci e i verbali delle riunioni dell'Assemblea dei soci, dell'Organo di Amministrazione e dell'Organo di Controllo, ove presente, e ad estrarre copia a proprie spese, previa preventiva richiesta scritta al Presidente e conseguente autorizzazione dello stesso, il quale in essa indicherà tempi e modalità. Tuttavia, il socio non ha diritto a consultare i libri contabili prima della loro pubblicazione.

ART. 15

(I Volontari)

1. L'Associazione opera prevalentemente mediante il lavoro volontario degli associati.

2. I dati relativi ai volontari che prestano la loro opera in modo non occasionale all'Associazione saranno depositati dall'Associazione medesima al Registro dei Volontari nelle modalità e nei tempi stabiliti dai competenti e vigenti Decreti ministeriali a cui la normativa del Terzo Settore rimanda.

3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione. Tuttavia non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

L'Associazione assicura i volontari per malattie, infortuni e per la responsabilità civile, nell'ambito dell'attività sociale prestata.

ART. 16

(I Lavoratori)

L'assunzione di lavoratori subordinati o il conferimento di incarichi a lavoratori autonomi sono ammessi se necessari per perseguire le attività di interesse generale e le finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione.

ART. 17

(Organi sociali)

Gli organi dell'Associazione sono:

- Assemblea dei soci;
- Il Presidente;
- Il Segretario;
- Il Tesoriere;
- L'Organo di Amministrazione;
- L'Organo di Controllo, ove imposto dalle vigenti disposizioni di Legge.

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolve a totale titolo gratuito.

ART. 18

(Libri sociali)

1. L'Associazione deve tenere tempestivamente aggiornati i seguenti libri sociali:

- Libro degli associati;
- Registro dei volontari che prestano la loro opera in modo non occasionale;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea degli associati, in cui devono essere raccolti i relativi verbali per ordine cronologico;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, in cui devono essere raccolti i relativi verbali per ordine cronologico;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo (ove esista), in cui devono essere raccolti i relativi verbali per ordine cronologico;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni di ogni altro eventuale organo associativo.

ART. 19

(Assemblea)

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci.
2. L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto da inviare a mezzo e-mail almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori. La convocazione deve contenere inoltre data, ora, luogo oltre che della prima, anche della seconda convocazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno 1/5 dei soci o quando l'Organo di Amministrazione lo ritiene necessario.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto verbale sottoscritto dal Presidente congiuntamente al verbalizzante e conservato presso la sede sociale.

ART. 20

(Compiti e poteri dell'Assemblea)

L'Assemblea deve:

- approvare il bilancio di esercizio;
- fissare l'importo della quota sociale annuale;
- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approvare l'eventuale Regolamento Interno, se del caso delegando la sua adozione all'Organo di Amministrazione;
- deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci;
- eleggere il Presidente e i restanti membri dell'Organo di Amministrazione;
- deliberare sulle modificazioni dello Statuto;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione, la scissione dell'Associazione;
- deliberare su quant'altro demandato per Legge o per Statuto, o sottoposto al suo esame dall'Organo di Amministrazione.

ART. 21

(Delibere Assemblea)

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente almeno la metà dei soci aventi diritto di voto, in proprio o in delega; in seconda convocazione, da tenersi almeno 24 ore dopo la prima, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone, comprese le elezioni alle cariche associative (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).
3. L'Assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci.

ART. 22

(Voto per delega o a distanza)

1. Ciascun associato ha un voto.
2. Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo loro delega scritta. A ciascun associato possono essere conferite al massimo tre deleghe, ovvero cinque deleghe se alla convocazione dell'Assemblea l'Associazione avrà oltre 500 soci.

ART. 23

(Organo di Amministrazione)

1. L'Organo di Amministrazione dell'Associazione (OdA) è composto dal Presidente dell'Associazione e da altri 2 membri, denominati Consiglieri.

(il Presidente)

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede l'Assemblea e l'Organo di Amministrazione e ha il potere di convocarli sia in caso di riunione ordinaria che straordinaria; assiste e affianca il Tesoriere nella stesura del bilancio preventivo e consuntivo; dispone dei fondi sociali con l'approvazione del Tesoriere.
2. Ordinariamente il Presidente viene eletto per primo con votazione separata ma nella stessa riunione dell'Assemblea fissata per il rinnovo dell'OdA.
3. Il Presidente può essere rimosso dal suo incarico anche prima della scadenza naturale della carica, per inadempienze nella gestione economica, patrimoniale o fiscale dell'Associazione compiute con dolo o colpa grave, per violazione degli obblighi statutari o qualora svolga attività di contrasto con l'Associazione. La cessazione dalla carica viene deliberata dall'Assemblea straordinaria con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;

ART. 25

(il Segretario)

1. Il Segretario viene eletto dall'Organo di Amministrazione in seno ai propri componenti. Assiste alle riunioni dell'Assemblea e dell'OdA dell'Associazione, delle quali verifica la regolare costituzione redigendone i relativi verbali. Il Segretario può decadere dalla carica prima della scadenza naturale della stessa nei casi e con le modalità del precedente art. 24 co. 3.
2. Il Segretario, sotto la direzione e il controllo del Presidente e dell'Organo di Amministrazione ha il compito di tenere aggiornati e conservare i libri generali dell'Associazione di propria competenza, che comprendono:

ART. 26

(il Tesoriere)

1. Il Tesoriere viene eletto dall'Organo di Amministrazione in seno ai propri componenti. Ha il compito di eseguire la contabilità e l'ordinaria amministrazione dell'Associazione in accordo con il Presidente ed in conformità alle decisioni dell'OdA. Il Tesoriere può decadere dalla carica prima della scadenza naturale della stessa nei casi e con le modalità del precedente art. 24 co. 3.
2. Il Tesoriere, altresì, gestisce direttamente il conto corrente bancario dell'Associazione; provvedere alla regolare tenuta dei libri contabili dell'Associazione con la registrazione di tutte le entrate e le uscite; rimette ad ogni associato l'estratto conto sul pagamento di quote e contributi e provvede alla loro riscossione; provvede a pagare le spese di gestione dell'Associazione, per la cui prova consegna assegni e altri documenti; redige il rendiconto consuntivo ed il conto preventivo da sottoporre al visto del Revisore dei Conti, ove presente.
3. Compete al Tesoriere la redazione annuale della documentazione necessaria ai fini fiscali, nel rispetto della normativa vigente.

ART. 27

(Organo di Controllo)

1. Qualora ricorrano le condizioni di Legge che ne rendono obbligatoria l'adozione, l'Associazione si doterà di un Organo di Controllo formato da un Revisore Contabile iscritto al relativo Registro.
2. L'Organo di Controllo (OdC) verifica l'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, vigila sull'osservanza della Legge e del Statuto dell'Associazione, sul rispetto dei principi di corretta amministra-

zione, sull'adeguatezza dell'assetto amministrativo, contabile e organizzativo, sul funzionamento dell'Associazione e sulla conformità delle linee guida dell'eventuale bilancio sociale.

3. L' OdC può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni associative o su determinati affari.

ART. 28

(Bilanci e scritture contabili)

1. Il rendiconto/bilancio dell'Associazione decorre dal 1 gennaio di ogni anno ed è redatto, così come tutte le altre scritture contabili sono tenute e conservate, secondo le disposizioni degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e sue successive modificazioni e integrazioni.
2. Il Bilancio Sociale sarà redatto dall'OdA, nei casi e nei modi previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i..

ART. 29

(Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio)

1. L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'Assemblea con le modalità di cui all'art. 21, co. 3, ed in tal caso, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altri enti del Terzo Settore secondo le vigenti disposizioni di Legge, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge.

ART. 30

(Iscrizione al Registro Unico)

1. L'Associazione è attualmente iscritta presso il Registro delle AAPPSS della Regione del Veneto. Non appena sarà divenuto operativo il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, sarà iscritta in quest'ultimo.

ART. 31

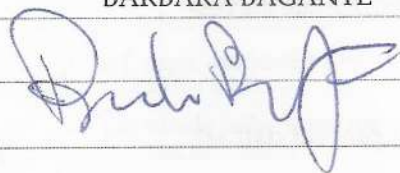
(Disposizioni finali)

1. Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto, che si compone di 20 facciate su 10 fogli, si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile e dalle Leggi vigenti in materia.

Padova, li 06 luglio 2020

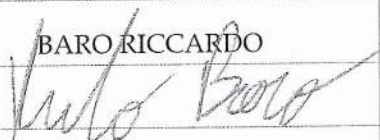
Il Presidente

BARBARA BAGANTE



Il Segretario

BARO RICCARDO





**VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI
DEL «CENTRO ANTIMOBBING PADOVA»
ASSOCIAZIONE PER L'ORIENTAMENTO DELLA VITTIMA DI MOBBING O ALTRO DISAGIO
NELL'AMBIENTE DI LAVORO
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE**

Il giorno 6 luglio 2020, alle ore 16:26, presso la sede operativa di Padova dell'Associazione, in Via Pindemonte n. 4/c, si è riunita in seconda convocazione, dopo aver constatato che la prima è andata deserta, l'Assemblea degli Associati dell'Associazione *Centro Antimobbing Padova Associazione per l'orientamento della vittima di Mobbing o altro disagio nell'ambiente di lavoro Associazione di Promozione Sociale*.

Come da Statuto, assume la presidenza dell'Assemblea la Presidente dell'Associazione, Barbara Bagante, mentre la funzione di verbalizzante viene svolta dal Segretario, Baro Riccardo.

Preliminarmente il Presidente verifica la regolare convocazione dell'Assemblea, avvenuta con invio di messaggi email presso la casella di posta elettronica di ciascun associato.

Successivamente il Presidente, preso atto che sono presenti 5 degli 8 soci iscritti, vale a dire Bagante, Baro, Benvenuti, Codazzi e Santinello, mentre risultano assenti giustificati Barizza, Gallana e Petrucci; preso altresì atto che Barizza ha conferito delega a Baro Riccardo che si allega in copia, dichiara regolarmente costituita l'Assemblea e pertanto dichiara aperta la seduta diretta a discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Approvazione del bilancio d'esercizio 2019.

Il Presidente dichiara che il risultato dell'esercizio 2019 si è chiuso con un saldo attivo di € 1.479,14 e illustra il relativo rendiconto.

L'Assemblea, dopo approfondita discussione, delibera con voto palese e all'unanimità l'approvazione del rendiconto.

Il rendiconto verrà inserito nel Libro contabile dell'Associazione a cura del Tesoriere Santinello.

2) Determinazione della quota associativa 2020

La Presidente illustra l'opportunità per l'Associazione di investire in materiale per la nuova sede operativa e pertanto propone di determinare la quota annuale in € 30,00, salvo ulteriore possibilità per gli associati di contribuire con ulteriori liberalità.



E.mail: cam.padova@libero.it

L'Assemblea delibera di approvare all'unanimità dei presenti la proposta e la quota verrà pagata da ciascun socio al Tesoriere Santinello. Quest'ultimo indica di procedere con bonifico bancario sulle coordinate di conto dell'Associazione, ovvero: IT 26K030 6912 1241 0000 0004964, intestato a Centro Antimobbing Padova, indicando come causale "Tesseramento 2020".

Con l'occasione la Presidente rileva che sul sito dell'associazione compare ancora il vecchio Iban che verrà conseguentemente aggiornato.

3) Modifiche statutarie per conformare lo Statuto associativo al D.Lgs. 117/2017 - "Codice del Terzo settore".

Il Presidente dell'Associazione dà lettura delle modifiche statutarie, spiegando che esse si rendono necessarie per conformare lo Statuto già modificato in data 17.06.2019 a quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017 "Codice del Terzo settore", e ciò in particolare alla luce delle osservazioni fatte sulla precedente versione dall'Ufficio regionale preposto al Registro delle associazioni regionali. Dopo ampia discussione l'assemblea all'unanimità dei presenti delibera di approvare tutte le modifiche statutarie illustrate dal Presidente.

Il nuovo testo dello Statuto, integrato con le modifiche approvate dall'Assemblea viene allegato al presente verbale.

L'Assemblea, inoltre, delibera di conferire mandato al Presidente dell'Associazione di apportare le eventuali modifiche o integrazioni, che fossero richieste per iscritto dalle amministrazioni pubbliche competenti in applicazione del Codice del terzo settore.

4) Rapporto con il Sindacato Labor.

Il Presidente illustra l'evoluzione dei rapporti tra Associazione e Sindacato Labor, i quali hanno siglato un accordo di comodato a uso gratuito per la concessione di uno spazio all'Associazione presso la sede in Padova, Via Pindemonte n. 4/c, per l'apertura di uno sportello di ascolto e l'organizzazione di eventi pubblici.

5) Elezione della sede in Padova, Via Pindemonte n. 4/c a nuova sede operativa dell'Associazione.

In forza di quanto rappresentato al punto precedente, il Presidente propone di eleggere lo spazio in Padova, Via Pindemonte n. 4/c, quale nuova sede operativa dell'Associazione.

L'Assemblea delibera di approvare all'unanimità dei presenti, oltre a deleghe, la proposta.

6) Varie ed eventuali.

I presenti si confrontano su idee e proposte per avviare le prossime attività di ascolto, formative e di sostegno presso la nuova sede operativa.

Null'altro essendovi da discutere e/o deliberare, l'Assemblea termina alle ore 17:48, previa lettura ed approvazione del presente Verbale.

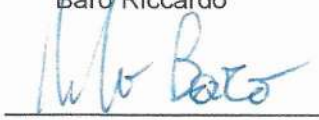
IL PRESIDENTE

Bagante Barbara



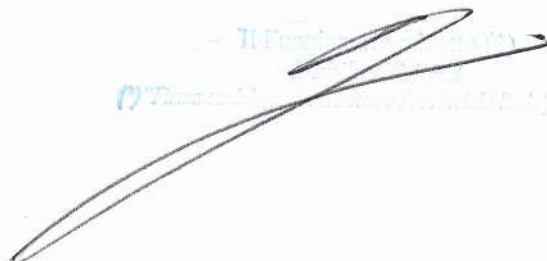
IL VERBALIZZANTE

Baro Riccardo



Registrazione al n° 6252
cont. 8
LIQUIDATO

01/09/2020



STATUTO

«CENTRO ANTIMOBING PADOVA APS»

**ASSOCIAZIONE PER L'ORIENTAMENTO DELLA VITTIMA DI MOBBING
O ALTRO DISAGIO NELL'AMBIENTE DI LAVORO**

Prima versione dello Statuto approvata in data 28.04.2008,
successivamente modificata con Delibera dell'Assemblea in data 17 giugno 2019
e successivamente ancora modificata con Delibera dell'Assemblea in data 06 lu-
glio 2020, al fine di introdurre le modifiche di adeguamento imposte dal D.Lgs
n. 117/2017 [Codice del Terzo Settore]

ART. 1

(Denominazione e sede)

È costituita, nel rispetto del Codice Civile e delle disposizioni del D.Lgs.
117/2017 "Codice del Terzo Settore", l'Associazione di Promozione Sociale
denominata «CENTRO ANTI MOBBING PADOVA APS» ASSOCIA-
ZIONE PER L'ORIENTAMENTO DELLA VITTIMA DI MOBBING O
ALTRO DISAGIO NELL'AMBIENTE DI LAVORO ASSOCIAZIONE DI
PROMOZIONE SOCIALE.

Lo Statuto vincola alla sua osservanza tutti gli associati.

ART. 2

(Finalità)

L'Associazione è apartitica e aconfessionale, non ha scopo di lucro e perse-
gue le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di interesse generale.

L'Associazione nasce con la finalità di svolgere attività di prevenzione e
contrasto ai fenomeni del mobbing, delle discriminazioni, delle molestie

morali e sessuali e dei disagi simili che possono verificarsi nello svolgimento dell'attività lavorativa, nonché di fornire orientamento e sostegno alle vittime secondo un approccio interdisciplinare che si fondi sulla sinergia tra professionalità ed esperienze lavorative differenti, e che promuova l'integrazione e lo scambio dei saperi.

Per il raggiungimento dei propri scopi l'associazione attiverà iniziative in Italia e all'estero quali:

1. Sensibilizzazione e promozione

- a) diffondendo la cultura del rispetto della persona nel luogo di lavoro;
- b) informando con pubblicazioni sulle differenti tipologie di situazioni discriminatorie, sugli aspetti normativi e contrattuali, sulle buone prassi attivate in contesti lavorativi;
- c) organizzando, promuovendo, partecipando, pubblicizzando e coordinando, anche insieme ad altre Associazioni o Società o Enti di qualsiasi natura giuridica, manifestazioni pubbliche, convegni, seminari, congressi, giornate di studio ed approfondimento, corsi di apprendimento e formazione, divulgazione di materiale, tavole rotonde sui temi sopra indicati e sulle questioni agli stessi attinenti a vario titolo, od anche solo genericamente connessi agli scopi promossi dall'Associazione;
- d) sostenendo e promuovendo il ruolo e le funzioni del Consigliere di Fiducia e degli altri organismi individuati dalle normative, dalle indicazioni europee e dalle buone prassi, quali elementi utili per il superamento delle situazioni di disagio nell'organizzazione del lavoro ;



- e) Producendo e commercializzando materiali artistici, culturali, editoriali e sociali in via ausiliaria e sussidiaria e nel rispetto delle finalità associative.

2. Studio e monitoraggio

- a) favorendo la ricerca e la documentazione, collaborando con altri soggetti che trattano temi analoghi;
- b) creando un osservatorio in collaborazione con tutti i soggetti pubblici e privati disponibili;

3. Consulenza, assistenza e orientamento

- a) a enti pubblici e privati, in qualunque forma prestate;
- b) istituendo, in proprio, o in collaborazione o per conto di altri enti o soggetti pubblici e privati, sportelli di sostegno/ascolto per le vittime di mobbing, disagio lavorativo, discriminazioni, molestie sessuali e morali ovvero per tutte le tematiche riconducibili a qualsiasi titolo alle finalità perseguite dall'Associazione;
- c) collaborando con associazioni, enti ed istituzioni, imprese ed organismi pubblici e privati, per la definizione di interventi di natura tecnica e/o contrattuale, procedure, analisi e monitoraggi;
- d) accedendo ad ogni forma di avviso, bando, finanziamenti che permetta all'Associazione di partecipare anche assieme ad altri partner a progetti che permettano di perseguire gli scopi enunciati;
- e) partecipando attivamente come soggetto promotore o in veste di partner a progetti finanziati provinciali, regionali, nazionali e comunitari, attinenti alle proprie competenze, fornendo anche assistenza tecnica a tutti i soggetti, istituzionali e non, che ne richiedessero il contributo.

3. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra i soci, anche in forma indiretta.

ART. 3

(Attività di interesse generale)

1. L'Associazione persegue in via principale le seguenti attività di interesse generale:

- a) servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (*Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*) [ex art. 5, let. a), C.T.S.];
- b) attività culturali di interesse sociale con finalità educativa [ex art. 5, let. d), C.T.S.];
- c) promozione di condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile [ex art. 5, let. o), C.T.S.];
- d) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53 [ex art. 5, let. w), C.T.S.].

ART. 4

(Natura volontaria dell'Organizzazione)

1. L'attività è svolta come azione volontaria e può prevedere l'erogazione gratuita di denaro, beni o servizi o la produzione e scambio di beni e servizi.

ART. 5

i soci,

(Attività strumentali)

1. L'Associazione potrà svolgere anche attività diverse da quelle di interesse generale, purché esse siano secondarie e strumentali ad esse. Il loro esercizio è subordinato e condizionato all'emanazione dei decreti ministeriali previsti dall'art. 6 D. Lgs. 117/2017.

ART. 6

(Sede sociale)

(Legge-

persone

[ex art.

lle nor-

ai lavo-

ettare i

l lavoro

ici, non-

di aiuto

27 della

ogazione

eni e ser-

L'Associazione ha sede in Albignasego (PD), Via Don Milani 39/18.

L'eventuale trasferimento della sede non comporta modifica al presente Statuto, ma l'obbligo di sua comunicazione agli Uffici competenti.

Con delibera assembleare potranno essere istituite una o più sedi secondarie, la cui istituzione sarà comunicata al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

ART. 7

(Durata, disciplina, Reti)

L'Associazione avrà durata illimitata.

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dell'Atto costitutivo. In caso di contrasto tra i due, prevale lo Statuto.

L'Associazione può associarsi a Reti associative che svolgono attività di interesse generale e di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione e supporto degli Enti del Terzo Settore, anche allo scopo di accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali.

ART. 8

(Modalità)

L'Associazione intende svolgere le predette attività in favore dei propri associati, di loro familiari o terzi, avvalendosi in modo prevalente

dell'attività volontaria dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. Tali attività potranno essere esercitate in queste forme o modalità.

ART. 9

(Utilizzo del patrimonio)

1. Il patrimonio dell'Associazione potrà essere costituito da quote associative, attività di raccolta fondi, donazioni, lasciti, rendite patrimoniali, contributi pubblici o privati.
2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per l'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e specificatamente delle attività di interesse sociale sopra indicate.
3. Non è prevista ed è vietata la distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
4. A norma di Legge, si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:
 - a. la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
 - b. la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli

gli en-		previsti, per le medesime qualifiche, dai CCNL di categoria o di ri-	
moda-		ferimento;	
		c. l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ra-	
		gioni economiche, siano superiori al loro valore normale;	
		d. le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favo-	
ociati-		revoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fon-	
i, con-		datori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a	
		coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne fac-	
entrate		ciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore	
l'esclu-		dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro	
ociale e		affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi diret-	
		tamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente	
utili ed		in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni	
tori, as-		non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale asso-	
ti degli		ciativamente perseguita;	
sciogli-		e. la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli interme-	
		dari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di	
retta di		prestiti di ogni specie, superiori ai limiti imposti per Legge.	
		ART. 10	
e rivesta		(Soci)	
i all'atti-		Sono ammessi all'Associazione tutte le donne e gli uomini che ne condivi-	
petenze		dano gli scopi e accettano il presente Statuto e l'eventuale Regolamento in-	
nei me-		terno.	
		Sono ammessa la categoria dei soci temporanei.	
retribu-		Sono ammesse limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e di-	
o a quelli		stribuzione di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associa-	

ti né la partecipazione sociale è condizionata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

4. La quota associativa è intrasmissibile.

ART. 11

(Modalità di ammissione del socio)

1. L'ammissione del socio è deliberata dall'Organo di Amministrazione (OdA) dell'Associazione su domanda dell'interessato e annotata nel libro degli associati.

2. Condizione di ammissibilità della domanda è l'indicazione da parte dell'aspirante socio di un indirizzo di casella postale elettronica, la quale vale come elezione di domicilio per tutte le comunicazioni associative, comprese le convocazioni all'Assemblea dei soci.

3. Se decide di rigettare la domanda, l'OdA motiva la sua decisione e la comunica all'interessato entro 60 giorni dalla ricezione della domanda.

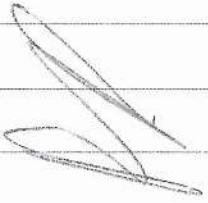
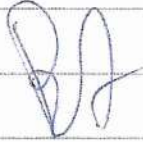
4. L'aspirante socio può entro 60 giorni dalla predetta comunicazione di rigetto chiedere che sulla istanza si pronunci l'Assemblea dei soci alla prima convocazione.

5. Nel caso in cui il numero degli associati diventi inferiore a quanto stabilito dal D.Lgs. 117/2017, deve essere integrato entro un anno trascorso il quale l'Associazione sarà cancellata dal RUNTS e formulerà richiesta di iscrizione in un'altra sezione del Registro medesimo.

ART. 12

(Doveri dell'associato)

1. Ciascun associato è tenuto a versare la quota associativa annuale e a rispettare il presente Statuto, oltre che il Regolamento interno, ove previsto.

quo-	2.	La mancata corresponsione tempestiva della quota associativa annuale è causa di esclusione del socio.	
	3.	È onere dell'associato comunicare tempestivamente all'OdA eventuali variazioni del proprio indirizzo di posta elettronica al fine di ricevere le comunicazioni inerenti l'attività associativa, comprese le convocazioni dell'Assemblea dei soci.	
zione			
libro		ART. 13	
		(Recesso ed esclusione dell'associato)	
parte	1.	La qualità di associato viene meno in caso di recesso, esclusione o morte del medesimo.	
quale			
ative,	2.	Il recesso deve essere comunicato in forma scritta all'OdA dell'Associazione che ne prenderà nota nel Libro degli associati.	
la co-	3.	L'esclusione dell'associato è decisa dall'OdA dell'Associazione nei casi di mancato pagamento tempestivo della quota associativa annuale, ovvero nei casi in cui l'associato tenga comportamenti contrari alla disposizioni del presente Statuto e, ove previsto, del Regolamento interno. La decisione, in ogni caso, deve essere presa solo dopo aver posto l'associato nelle condizioni di presentare le proprie giustificazioni.	
di ri-			
prima			
abilito			
quale	4.	I soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.	
trizio-			
		ART. 14	
		(Diritti dell'associato)	
e a ri-		Ciascun associato ha diritto di voto in Assemblea se iscritto da almeno tre	
visto.			

2. I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.

3. I soci hanno diritto di essere informati sulle attività dell'Associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata.

4. Ciascun socio ha diritto di visionare presso la sede sociale l'Atto costitutivo, lo Statuto, il libro dei soci e i verbali delle riunioni dell'Assemblea dei soci, dell'Organo di Amministrazione e dell'Organo di Controllo, ove presente, e ad estrarre copia a proprie spese, previa preventiva richiesta scritta al Presidente e conseguente autorizzazione dello stesso, il quale in essa indicherà tempi e modalità. Tuttavia, il socio non ha diritto a consultare i libri contabili prima della loro pubblicazione.

ART. 15

(I Volontari)

1. L'Associazione opera prevalentemente mediante il lavoro volontario degli associati.

2. I dati relativi ai volontari che prestano la loro opera in modo non occasionale all'Associazione saranno depositati dall'Associazione medesima al Registro dei Volontari nelle modalità e nei tempi stabiliti dai competenti e vigenti Decreti ministeriali a cui la normativa del Terzo Settore rimanda.

3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione. Tuttavia non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

L'Associazione assicura i volontari per malattie, infortuni e per la responsabilità civile, nell'ambito dell'attività sociale prestata.

ART. 16

(I Lavoratori)

L'assunzione di lavoratori subordinati o il conferimento di incarichi a lavoratori autonomi sono ammessi se necessari per perseguire le attività di interesse generale e le finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione.

ART. 17

(Organi sociali)

Gli organi dell'Associazione sono:

- Assemblea dei soci;
- Il Presidente;
- Il Segretario;
- Il Tesoriere;
- L'Organo di Amministrazione;
- L'Organo di Controllo, ove imposto dalle vigenti disposizioni di Legge.

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolve a totale titolo gratuito.

ART. 18

(Libri sociali)

1. L'Associazione deve tenere tempestivamente aggiornati i seguenti libri sociali:

- Libro degli associati;
- Registro dei volontari che prestano la loro opera in modo non occasionale;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea degli associati, in cui devono essere raccolti i relativi verbali per ordine cronologico;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, in cui devono essere raccolti i relativi verbali per ordine cronologico;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo (ove esista), in cui devono essere raccolti i relativi verbali per ordine cronologico;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni di ogni altro eventuale organo associativo.

ART. 19

(Assemblea)

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci.
2. L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto da inviare a mezzo e-mail almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori. La convocazione deve contenere inoltre data, ora, luogo oltre che della prima, anche della seconda convocazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno 1/5 dei soci o quando l'Organo di Amministrazione lo ritiene necessario.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto verbale sottoscritto dal Presidente congiuntamente al verbalizzante e conservato presso la sede sociale.

ART. 20

(Compiti e poteri dell'Assemblea)

L'Assemblea deve:

- approvare il bilancio di esercizio;
- fissare l'importo della quota sociale annuale;
- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approvare l'eventuale Regolamento Interno, se del caso delegando la sua adozione all'Organo di Amministrazione;
- deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci;
- eleggere il Presidente e i restanti membri dell'Organo di Amministrazione;
- deliberare sulle modificazioni dello Statuto;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione, la scissione dell'Associazione;
- deliberare su quant'altro demandato per Legge o per Statuto, o sottoposto al suo esame dall'Organo di Amministrazione.

ART. 21

(Delibere Assemblea)

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente almeno la metà dei soci aventi diritto di voto, in proprio o in delega; in seconda convocazione, da tenersi almeno 24 ore dopo la prima, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone, comprese le elezioni alle cariche associative (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).
3. L'Assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci.

ART. 22

(Voto per delega o a distanza)

1. Ciascun associato ha un voto.
2. Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo loro delega scritta. A ciascun associato possono essere conferite al massimo tre deleghe, ovvero cinque deleghe se alla convocazione dell'Assemblea l'Associazione avrà oltre 500 soci.

ART. 23

(Organo di Amministrazione)

1. L'Organo di Amministrazione dell'Associazione (OdA) è composto dal Presidente dell'Associazione e da altri 2 membri, denominati Consiglieri.

nazione se	Il Presidente viene eletto dall'Assemblea per primo. A seguire, nella stessa riunione ma con votazione separata, l'Assemblea procede all'e elezione degli altri due Consiglieri.	
rio o in prima,	Presidente e Consiglieri sono eletti dall'Assemblea tra i propri associati.	
L'	OdA dura in carica 3 anni. Presidente e Consiglieri sono rieleggibili senza preclusione alcuna. Possono individualmente decadere dalla carica prima della scadenza naturale della stessa nei casi e con le modalità previsti al successivo art. 24 co. 3.	
All'e	e elezione della carica così resa vacante si provvede il prima possibile con Assemblea straordinaria e il nuovo eletto rimane in carica fino a naturale scadenza dell'Oda in cui è avvenuto il subentro, salvo il caso di decadenza dell'intero Oda.	
In quest'	ultimo caso la carica di Presidente ad interim viene assunta dall'associato con più anni di iscrizione e, in caso di parità, dall'associato anagraficamente più anziano.	
L'Oda compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'Associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo, propone e dà esecuzione alle linee generali programmatiche delle attività approvate dall'Assemblea.		
L'Oda è convocato dal Presidente o su richiesta di uno dei due Consiglieri ed è validamente costituito quando sono presenti almeno 2 componenti.		
Esso delibera a maggioranza dei presenti. In assenza del Presidente le funzioni dello stesso in seno all'Oda sono esercitate dal Segretario e il verbale di riunione è controfirmato dal Tesoriere.		
In materia di conflitto di interessi, si applica ai Consiglieri dell'Oda quanto previsto dall'art. 2475-ter del Codice Civile.		

ART. 24

(il Presidente)

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede l'Assemblea e l'Organo di Amministrazione e ha il potere di convocarli sia in caso di riunione ordinaria che straordinaria; assiste e affianca il Tesoriere nella stesura del bilancio preventivo e consuntivo; dispone dei fondi sociali con l'approvazione del Tesoriere.
2. Ordinariamente il Presidente viene eletto per primo con votazione separata ma nella stessa riunione dell'Assemblea fissata per il rinnovo dell'OdA.
3. Il Presidente può essere rimosso dal suo incarico anche prima della scadenza naturale della carica, per inadempienze nella gestione economica, patrimoniale o fiscale dell'Associazione compiute con dolo o colpa grave, per violazione degli obblighi statutari o qualora svolga attività di contrasto con l'Associazione. La cessazione dalla carica viene deliberata dall'Assemblea straordinaria con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;

ART. 25

(il Segretario)

1. Il Segretario viene eletto dall'Organo di Amministrazione in seno ai propri componenti. Assiste alle riunioni dell'Assemblea e dell'OdA dell'Associazione, delle quali verifica la regolare costituzione redigendone i relativi verbali. Il Segretario può decadere dalla carica prima della scadenza naturale della stessa nei casi e con le modalità del precedente art. 24 co. 3.
2. Il Segretario, sotto la direzione e il controllo del Presidente e dell'Organo di Amministrazione ha il compito di tenere aggiornati e conservare i libri generali dell'Associazione di propria competenza, che comprendono:

esiede		a. Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea degli associati, nel quale sono trascritti i relativi verbali che, sottoscritti	
arli sia		dal Presidente e dal Segretario, hanno valore di atto pubblico;	
sorie-		b. Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Ammi-	
di so-		nistrazione, nel quale sono trascritti i relativi verbali sottoscritti	
		dal Presidente e dal Segretario;	
epara-		c. Libro degli Associati, contenente per ciascuno i dati anagrafici,	
OdA.		l'indirizzo di residenza ed eventualmente quello di domicilio, i	
la sca-		numeri telefonici e gli indirizzi di posta elettronica, avendo cura	
omica,		di evidenziare tra questi quello avente valore di elezione di domi-	
grave,		cilio ai fini delle comunicazioni associative, comprese le convoca-	
ontra-		zioni assembleari;	
berata		d. Registro dei volontari che prestano la loro opera in modo non oc-	
ecisio-		casionale.	
		Il Segretario collabora altresì con il Presidente e lo coadiuva negli adem-	
		pimenti anche formali relativi alla convocazione degli organi	
		dell'Associazione; assiste e coadiuva il Presidente, l'OdA ed il Tesoriere	
propri		nello svolgimento delle rispettive attività.	
l'OdA		Il Segretario, infine, sostituisce il Presidente in seno alle assemblee sociali	
ndone		in caso di sua temporanea assenza e ne svolge le funzioni nell'eventuale	
la sca-		periodo di decadenza dalla carica, venendo in tali eventualità i verbali	
art. 24		controfirmati dal Tesoriere o, in assenza anche di quest'ultimo, da altro	
		membro <i>ad hoc</i> dell'Assemblea o dell'OdA.	
Organo		In assenza/decadenza del Segretario, questi viene sostituito dal Tesoriere	
e i libri		o, in assenza anche di quest'ultimo, da altro membro <i>ad hoc</i> , rispettiva-	
o:		mente dell'Assemblea o dell'OdA.	

ART. 26

(il Tesoriere)

1. Il Tesoriere viene eletto dall'Organo di Amministrazione in seno ai propri componenti. Ha il compito di eseguire la contabilità e l'ordinaria amministrazione dell'Associazione in accordo con il Presidente ed in conformità alle decisioni dell'OdA. Il Tesoriere può decadere dalla carica prima della scadenza naturale della stessa nei casi e con le modalità del precedente art. 24 co. 3.
2. Il Tesoriere, altresì, gestisce direttamente il conto corrente bancario dell'Associazione; provvedere alla regolare tenuta dei libri contabili dell'Associazione con la registrazione di tutte le entrate e le uscite; rimette ad ogni associato l'estratto conto sul pagamento di quote e contributi e provvede alla loro riscossione; provvede a pagare le spese di gestione dell'Associazione, per la cui prova consegna assegni e altri documenti; redige il rendiconto consuntivo ed il conto preventivo da sottoporre al visto del Revisore dei Conti, ove presente.
3. Compete al Tesoriere la redazione annuale della documentazione necessaria ai fini fiscali, nel rispetto della normativa vigente.

ART. 27

(Organo di Controllo)

1. Qualora ricorrano le condizioni di Legge che ne rendono obbligatoria l'adozione, l'Associazione si doterà di un Organo di Controllo formato da un Revisore Contabile iscritto al relativo Registro.
2. L'Organo di Controllo (OdC) verifica l'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, vigila sull'osservanza della Legge e del Statuto dell'Associazione, sul rispetto dei principi di corretta amministra-

zione, sull'adeguatezza dell'assetto amministrativo, contabile e organizzativo, sul funzionamento dell'Associazione e sulla conformità delle linee guida dell'eventuale bilancio sociale.

3. L' OdC può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni associative o su determinati affari.

ART. 28

(Bilanci e scritture contabili)

1. Il rendiconto/bilancio dell'Associazione decorre dal 1 gennaio di ogni anno ed è redatto, così come tutte le altre scritture contabili sono tenute e conservate, secondo le disposizioni degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e sue successive modificazioni e integrazioni.
2. Il Bilancio Sociale sarà redatto dall'OdA, nei casi e nei modi previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i..

ART. 29

(Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio)

1. L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'Assemblea con le modalità di cui all'art. 21, co. 3, ed in tal caso, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altri enti del Terzo Settore secondo le vigenti disposizioni di Legge, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge.

ART. 30

(Iscrizione al Registro Unico)

1. L'Associazione è attualmente iscritta presso il Registro delle AAPPSS della Regione del Veneto. Non appena sarà divenuto operativo il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, sarà iscritta in quest'ultimo.

ART. 31

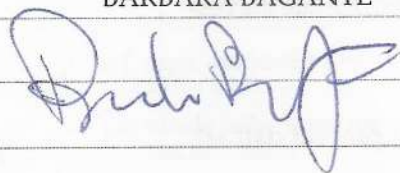
(Disposizioni finali)

1. Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto, che si compone di 20 facciate su 10 fogli, si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile e dalle Leggi vigenti in materia.

Padova, li 06 luglio 2020

Il Presidente

BARBARA BAGANTE



Il Segretario

BARO RICCARDO

